



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 07 DEL 01/04/2022

#### ACCESSO AL MOLO NORD DEL PORTO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, riguardante le ordinanze di polizia marittima;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 82 in data 26/10/2020, con la quale veniva disposto il divieto di accesso delle persone negli spazi del vecchio molo nord del porto di Ancona, ciò – fatte salve le esigenze strettamente legate alle attività operative dello stesso scalo nonché di polizia, soccorso e per servizi istituzionali – ai fini della tutela della salute umana a fronte della diffusione epidemiologica da *Covid 19* allora in atto, il tutto in coerenza con i principi e le prescrizioni delle norme nazionali già emanate in materia;



- VISTI** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126 e 1 comma 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022 n. 11, in base a cui risulta dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, con il quale, in relazione all'effettiva evoluzione della predetta diffusione epidemiologica da *Covid 19*, è sancita la cessazione dello stato di emergenza di cui al precedente punto;
- ATTESO** dunque il venir meno ad oggi dei presupposti a base della summenzionata Ordinanza di questa Autorità n. 82/2020;
- CONSIDERATA** l'opportunità di ricondurre i predetti spazi del vecchio molo nord nelle condizioni della libera accessibilità, ciò – pur nelle dovute condizioni di sicurezza fisica delle persone – in coerenza con le azioni strategiche già negli ultimi anni intraprese in sinergia con altre amministrazioni locali per la riqualificazione e la valorizzazione della zona del porto antico di Ancona ove gli spazi medesimi ricadono, in ragione della valenza paesaggistica e culturale che tale zona riporta;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ancona prot. 18102 in data 09/06/2021 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 2 in data 10/06/2021), riguardante le difficoltà delle manovre navali all'imboccatura del porto di Ancona;
- VISTA** altresì la nota della Capitaneria di Porto di Ancona prot. 4030 in data 11/02/2022 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 1660 in data 11/02/2022), con la quale in ordine al molo in questione, considerata la stazza mediamente registrata nei traffici navali tipici nel porto di Ancona, si rileva la necessità di provvedere a misure dedicate alla sicurezza dei pedoni che vi dovessero liberamente transitare, ciò a fronte delle forti aspettative della collettività cittadina di fruizione del transito sul molo medesimo;
- CONSIDERATA** la necessità di attuare entro breve tempo, sugli spazi del predetto molo nord del porto di Ancona, lavori di adeguamento per consentire la pubblica accessibilità agli spazi medesimi sino ad un giusto limite di sicurezza, quest'ultimo da valutare in relazione alla pericolosità ad oggi riscontrabile in termini di potenziali interferenze con il traffico marittimo;
- TENUTO CONTO,** in particolare, che tale limitazione si rivela effettivamente indispensabile per il principio della massima tutela dell'incolumità delle persone in ragione delle ragguardevoli dimensioni di talune unità navali che, all'attualità, risultano fare scalo ormai abitualmente nello scalo marittimo anconetano, ciò anche alla



luce delle segnalazioni da ultimo pervenute in proposito dai locali operatori dei servizi tecnico-nautici oltre che dalla Capitaneria di Porto;

**SENTITI**

in proposito il Dirigente Tecnico nonché il Dirigente Demanio – Imprese e lavoro portuale di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali agli stessi temporaneamente attribuite con precedente Delibera presidenziale dello stesso Ente n. 01/2022;

**RITENUTO**

di dover quindi mantenere l'interdizione ad ogni accesso agli spazi in questione, ciò per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei predetti lavori di adeguamento;

**VISTI**

gli atti dell'Ufficio;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**ART. 1**

E' prorogata, su differenti presupposti, la vigenza fino alle **ore 08,00 del giorno 4 maggio 2022** dell'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 82 del 26/10/2020, fermo restando al riguardo che, alla scadenza, il divieto di accesso agli spazi del vecchio molo nord del porto di Ancona permarrà comunque limitatamente al tratto terminale dello stesso molo per una lunghezza di m 40,00, così come evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tale divieto, fatta eccezione per ogni esigenza strettamente legata alle attività operative dello scalo nonché di polizia, soccorso e servizi istituzionali, sarà valido fino ad apposito provvedimento di revoca.

**ART. 2**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

**ART. 3**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

**IL PRESIDENTE**  
*(Ing. Vincenzo Garofalo)*  
FIRMATO DIGITALMENTE